

FAQ n.1

Da quanto stabilito all'art. 7 dell'Avviso sembrerebbe che possano essere ammissibili anche gli investimenti conformi alle condizioni di ammissibilità alla data di chiusura dello sportello 2023 e pertanto a partire dal 12/07/2022.

È corretto.

A seguito di quanto previsto dall'articolo 14 comma 14 della Legge Regionale 19 Dicembre 2023, n. 17 sono ammessi tutti gli investimenti che soddisfano le condizioni di ammissibilità **in qualunque data ricompresa tra il 12 luglio 2023 e la data di scadenza del presente avviso 2024.** Per soddisfare le condizioni di ammissibilità è necessario che:

- l'investimento sia realizzato nell'arco di 12 mesi
- l'investimento sia completato entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento bancario per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati) e 6 mesi per tutti gli altri investimenti.

Esempi:

- investimento concluso 30 aprile 2024: ammissibile se avviato dopo il 30 aprile 2023 e se il finanziamento bancario non è stato erogato più di 12 mesi prima della data di conclusione, per i beni immobili (o 6 mesi per altri investimenti);
- investimento concluso il 12 luglio 2023: ammissibile se avviato dopo il 12 luglio 2022 e se il finanziamento bancario non è stato erogato più di 12 mesi prima della data di conclusione, per i beni immobili (o 6 mesi per altri investimenti);
- investimento concluso il 20 settembre 2023: ammissibile se avviato dopo il 20 settembre 2022 e se il finanziamento bancario non è stato erogato più di 12 mesi prima della data di conclusione, per i beni immobili (o 6 mesi per altri investimenti);

Si rimanda alle successive FAQ. 2 e 3 di chiarimento su cosa si intende per "investimento effettuato" e ammissibilità dell'arco temporale. Si rimanda alla FAQ n. 4 per ulteriori chiarimenti sul requisito del finanziamento bancario.

FAQ n.2

Cosa si intende con "investimento effettuato"

Si intendono effettuati gli investimenti la cui realizzazione sia stata avviata e conclusa, significa dunque che i beni oggetto di rendicontazione devono essere **acquistati, interamente pagati e posti a servizio dell'attività artigiana.**

Nel caso di operazione immobiliare significa che l'immobile oggetto di acquisto/lavori/ristrutturazione deve essere censito come sede legale o operativa o unità locale dell'impresa artigiana, come desumibile da visura camerale ed alla data della domanda deve essere a servizio dell'attività artigiana e dunque operativo. Nelle more del rilascio della visura aggiornata fa fede la richiesta presentata agli enti competenti salvo regolarizzazione prima della chiusura dell'istruttoria. In ogni caso nelle more della regolarizzazione dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità dell'investimento alle condizioni poste dall'avviso; in particolare tale dichiarazione dovrà confermare la destinazione del bene secondo quanto richiesto dal bando e precisare la data da quando l'immobile è stato posto al servizio dell'attività artigiana dell'impresa.

Per gli acquisti di beni di altro tipo, l'investimento è effettuato se presente ordine di acquisto e relativa fattura/e con prova del pagamento.

Nel caso di operazione di leasing, significa che il contratto deve essere sottoscritto e il bene/immobile oggetto del contratto deve essere stato consegnato come comprovato dal verbale di consegna datato e sottoscritto dalle parti.

FAQ n.3

Come verifico se l'investimento rientra nei 12 mesi di ammissibilità?

Ai fini della verifica dell'arco temporale di ammissibilità dell'investimento effettuato si considerano le date di avvio e conclusione dell'investimento:

dove

- l'avvio è comprovato da un contratto di acquisto, da una fattura di acconto o da un ordine di acquisto;
- la conclusione è comprovata dal pagamento dell'ultima fattura pagata a saldo;

Qualora tale documentazione ricada nell'arco temporale di 12 mesi la verifica dell'ammissibilità è positiva. In caso di leasing nell'arco di 12 mesi deve essere firmato il contratto e consegnato il bene.

FAQ n.4

Il finanziamento bancario può essere successivo all'acquisto?

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione l'acquisto deve essere associato ad un finanziamento bancario, che può anche essere successivo all'acquisto del bene oggetto dell'investimento. La finestra temporale tra l'acquisto, se successivo al finanziamento, è di 12 mesi per gli investimenti di tipo immobiliare (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati) e 6 mesi per tutti gli altri investimenti.

FAQ n.5

È ammissibile un investimento effettuato nell'arco temporale dei 12 mesi retroattivi associato ad un finanziamento bancario il cui contratto ricade fuori da tale arco temporale?

Nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 paragrafo 2, e nel caso in cui ricadano le fattispecie come precisato nelle FAQ n.1, n.2 e n.3, l'investimento è ammissibile.

FAQ n.6

Con la presente per proporre un quesito in ordine alla ammissibilità degli investimenti in automezzi da parte delle imprese artigiane del trasporto C/T. Nei precedenti bandi l'Avviso esplicitamente escludeva tali investimenti in accordo con specifiche direttive/norme comunitarie (obiettivo di queste ultime era di scoraggiare il trasporto su gomma).

Nell'attuale bando/avviso tale limite non viene riportato: si deve desumerne che sia ammissibile l'investimento in automezzi trasporto C/T?

Si conferma l'ammissibilità degli investimenti effettuati dalle imprese artigiane anche nel settore degli automezzi trasporto C/T, non più compresa nel novero dei settori esclusi con limitazione, ai sensi dell'attuale normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, ovvero del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 cui si rimanda per l'indicazione dei settori esclusi, di cui all'articolo 1 paragrafo 1 dello stesso regolamento.

FAQ n.7

La domanda deve essere presentata da un intermediario (CNA/CONFARTIGIANATO E/O ALTRI) o può essere inoltrata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa?

No, non è obbligatorio rivolgersi ad un intermediario ma è possibile (Associazioni di categoria, banche, società di leasing etc..). È altresì possibile presentare la domanda tramite SIPES a cura del legale rappresentante dell'impresa o un suo delegato o un suo procuratore su presentazione di procura speciale corredata dai relativi documenti di identità. Si rimanda all'art. 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda e alla Guida alla compilazione per maggiori dettagli sulle modalità di compilazione e presentazione della domanda

FAQ n.8

Nota il caso di opzione operazione di credito agevolato, vi sono 3 linee di contributo: conto interessi/conto capitale/contributo riduzione costi di garanzia, una esclude l'altra? O si può optare per il conto interessi e per il conto capitale ad esempio?

Le tre tipologie di contributo sono cumulative:

- il contributo conto interessi o canoni è sempre previsto vista l'obbligatorietà dell'operazione di finanziamento/leasing;
- Il contributo a fondo perduto è previsto solo per gli investimenti (e non dunque per l'acquisto di scorte di materia prime);
- Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è previsto solo nei casi in cui l'operazione di credito sia assistita da garanzia Confidi per la quale l'impresa dimostri di aver pagato le relative commissioni al Confidi.

FAQ n.9

Avendo già disponibilità della documentazione richiesta dal bando, è possibile caricare il profilo sul SIPES, allegare la documentazione e fare solo l'invio alla data di apertura della finestra di presentazione?

La domanda di contributo e la relativa documentazione potranno essere caricate su SIPES a partire dal 2 maggio 2024 alle ore 10:00. Fino a tale data è consentita esclusivamente la creazione dell'utenza associata all'impresa ed il relativo censimento anagrafico.

Per maggiori dettagli si rimanda alla "GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA" disponibile alla pagina dedicata.

FAQ n.10

Possono essere ammessi ad agevolazione dei veicoli strumentali all'attività di un'autoscuola?

Sì, sono agevolabili le autovetture adibite alle lezioni di guida purché si comprovi l'installazione dei doppi comandi esibendo la carta di circolazione del mezzo o eventuale certificato aggiuntivo. Sono altresì ammissibili moto e motocicli purché destinati alla medesima attività di scuola guida. In questo caso non è prevista specifica documentazione aggiuntiva rispetto alla carta di circolazione, salvo ogni altro approfondimento che dovesse rendersi necessario in fase di istruttoria.

FAQ n.11

Si chiede cortesemente di voler dettagliare le modalità da utilizzare per versare l'imposta di bollo di euro 16,00 (ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), e quali documenti è necessario allegare alla domanda di agevolazione di cui all'oggetto al fine di dimostrare l'effettivo versamento della suddetta imposta.

La marca da bollo può essere acquistata in modalità cartacea o virtuale secondo le indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate. In fase di presentazione della domanda nella sezione DATI AGGIUNTIVI della piattaforma SIPES occorre compilare i campi obbligatori relativi all'assolvimento dell'imposta di bollo (codice identificativo, data, ora) inserendo le informazioni riportate nel contrassegno (v.di Guida alla compilazione della domanda – slide n.22). Non è richiesto il caricamento di ulteriore documentazione.

FAQ n.12

Nel bando, alla art. 8, lettera d, si legge che tra le spese ammissibili ci sono:

d) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell'immagine e per la promozione dell'impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente realizzate e documentate, dall'impresa artigiana.

La mia azienda ha acquistato e acquisterà licenze musicali, video, fotografiche in forma di cessioni di diritti d'autore e licenze di diritti d'autore per l'utilizzo delle stesse per la realizzazione di uno dei suoi prodotti.

Volevo avere conferma che anch'esse rientrassero tra le licenze ammissibili.

Si, si conferma l'ammissibilità delle licenze suddette, fermo restando la coerenza di destinazione con l'attività artigiana oggetto di iscrizione all'Albo.

Eventuali approfondimenti potranno comunque essere ammessi a soccorso istruttorio.

FAQ n.13

È previsto un limite temporale e di numero rate per il finanziamento bancario di cui alla Legge 949/1952.

Non è previsto un limite temporale né un numero di rate per il finanziamento bancario, tuttavia ai sensi dell'articolo 10 dell'avviso si ricorda che, qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

- a) dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;
- b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell'acquisizione di scorte di prodotti finiti;
- c) cinque anni per i finanziamenti relativi all'acquisizione di scorte di prodotti finiti.

FAQ n.14

Se un'azienda ha acquistato mediante finanziamento bancario nel 2023 determinati beni, potrebbe aggiungere altri beni acquistati con un altro finanziamento attivato prima dell'invio della domanda? Nel caso dobbiamo caricare sul portale la documentazione relativa alle 2 relazioni in un'unica DAT?

In presenza di più finanziamenti bancari è necessario presentare tante domande di agevolazione quanti sono i finanziamenti stessi, fermo restando tutti gli altri requisiti temporali previsti dall'Avviso sull'ammissibilità delle fatture rendicontate.

Per contro, ai sensi dell'articolo 11 dell'avviso, non è ammesso presentare più domande di agevolazione a fronte di uno stesso finanziamento bancario. Si specifica che è possibile presentare un'unica istanza per operazioni di credito agevolato (L.949/1952) e per operazioni di leasing (L.240/1981), a condizione che per le prime sia presentato un contratto di finanziamento bancario, e per le seconde un contratto di locazione finanziaria.

FAQ n.15

Si chiede se sia possibile per una impresa presentare più domande di agevolazione riferite alla legge 949/52 a valere sul presente avviso se sia in possesso di più finanziamenti bancari.

V.di FAQ n.14

FAQ n.16

Per quanto concerne la Legge 240 il bene deve essere consegnato in azienda alla data di invio domanda dato atto che all' art. 12 documentazione da allegare alla domanda si cita: la Copia conforme all'originale del verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;

Si conferma che per le operazioni di leasing di cui alla legge 240/1981 il verbale di consegna del bene deve essere allegato alla domanda pena la non ricevibilità della stessa.

FAQ n.17

Rispetto ai precedenti avvisi è ancora presente il vincolo temporale dei 6/12 mesi dall'erogazione del finanziamento alla data di presentazione della domanda, ai fini dell'ammissibilità della stessa? A tal proposito, come è da intendersi il disposto dell'articolo 7 dell'avviso che testualmente recita "Le operazioni di finanziamento o di locazione finanziaria, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, devono prevedere che l'investimento sia completato entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento bancario per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati) e 6 mesi per tutti gli altri investimenti"?

Rispetto ai precedenti è stato eliminato il limite della presentazione della domanda entro 6/12 mesi (per immobili) dall'erogazione del finanziamento. Rimane la condizione di ammissibilità di cui all'articolo 7 secondo paragrafo dell'avviso in base al quale l'investimento deve essere completato entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento bancario per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati) e 6 mesi per tutti gli altri investimenti". Si rimanda alla FAQ n.3 per i chiarimenti sull'investimento effettuato.

FAQ n.18

Si chiede se la seguente casistica sia ammissibile all'agevolazione: l'impresa Alfa operante nel settore dell'edilizia avvia il proprio investimento per acquisto di una piattaforma aerea autocarrata in data 26/04/2023 (data fattura acconto) e conclude lo stesso in data 23/10/2023 (data fattura di saldo).

Il finanziamento bancario è stato stipulato in data 17/07/2023 (rispetta quindi la tempistica dei sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento per la conclusione dell'investimento). I pagamenti sono stati effettuati dal 27/04/2023 al 20/07/2023 (prima dell'emissione della fattura a saldo).

Nel caso sia ammissibile all'agevolazione, si chiede se la stessa azienda possa considerare, per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, tutte le spese effettuate sia nei sei mesi precedenti che quelle effettuate nei sei mesi successivi l'erogazione del finanziamento bancario, rispettando in questo modo la tempistica dei 12 mesi.

Ai sensi dell'avviso Articolo 7, la casistica è ammissibile. Ai fini del calcolo del contributo possono essere incluse tutte le spese effettuate.

FAQ n.19

L'impresa Beta stipula un contratto di finanziamento bancario in data 16/10/2023 con erogazione in data 17/10/2023 funzionale all'acquisto di un autocarro; lo stesso investimento viene concluso in data 24/10/2023. Si chiede l'ammissibilità della stessa all'agevolazione.

Ai sensi dell'avviso Articolo 7, l'acquisto è ammissibile all'agevolazione.

FAQ n.20

Si chiede di esplicitare il significato del paragrafo 4 dell'articolo 7 dell'Avviso che cita "Dal momento di completamento dell'investimento, o dalla data dell'ultima spesa effettuata, ovvero dalla consegna del bene in caso di operazioni di leasing, inizia l'ammortamento del finanziamento".

Trattasi del riferimento temporale dal quale decorre il calcolo del contributo in conto interessi, non rappresenta pertanto un requisito di ammissibilità da riferire al contratto di finanziamento.

FAQ n.21

Si chiede se sia possibile per una impresa presentare più domande di agevolazione riferite alla legge 949/52 a valere sul presente avviso se sia in possesso di più finanziamenti bancari.

V.di FAQ 14.

FAQ n.22

L'impresa artigiana X stipula un finanziamento il 26/06/23 per l'acquisto di un mezzo (Fiat Doblo) strumentale all'esercizio dell'impresa. La stessa impresa stipula un altro finanziamento il 07/07/23 per l'acquisto di un immobile (nuova sede). L'atto di acquisto verrà stipulato il 04/08/23 (dopo la chiusura dello sportello) e il pagamento dell'immobile oggetto del finanziamento verrà effettuato il 03/08/2023. Nel caso specifico vanno presentate due domande distinte o si può presentare un'unica domanda collegata al finanziamento del 07/07/2023 facendo riferimento al bando del 2024?

Nel caso riportato devono essere presentate due domande di agevolazione. V.di anche FAQ n.14.

FAQ n.23

L'impresa artigiana Y stipula un finanziamento il 19/03/23 per l'acquisto di un mezzo (Fiat Doblo) strumentale all'esercizio dell'impresa. La stessa impresa stipula un altro finanziamento il 09/02/24 per l'acquisto di un immobile (nuova sede). Nel caso specifico vanno presentate due domande distinte?

Nel caso riportato devono essere presentate due domande di agevolazione. V.di anche FAQ n.14

FAQ n.24

E' obbligatoria l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante sulla domanda di agevolazione ai fini della trasmissione oppure può essere apposta la firma olografa sulla domanda corredata dal documento d'identità del legale rappresentante?

In assenza della firma digitale è ammessa la presentazione della domanda olografa sulla domanda corredata dal documento d'identità del legale rappresentante (cfr. art. 38 comma 3 d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 65 comma 1 del d.lgs. n. 82/2005).

Il caricamento di documenti non firmati digitalmente è consentito tuttavia, laddove venisse caricato un documento non firmato digitalmente la piattaforma effettua un controllo automatico e restituisce messaggio di errore, che non blocca la presentazione della domanda.

FAQ n.25

È obbligatorio ai fini della trasmissione della domanda di agevolazione l'inserimento dei dati della marca da bollo e quindi l'annullamento della stessa (Nella L.N. 949/52 non si richiedeva l'apposizione della marca da bollo)?

Si conferma che è obbligatoria l'apposizione della marca da bollo e l'annullamento della stessa anche per le domande di agevolazione di cui al presente avviso.

FAQ n.26

Si chiede se le Pratiche riferite al Bando 2022 che aveva scadenza 16/05/2022 e che erano state ammesse all'ultimo bando 2023, e che quindi, anche se in deroga, avevano i requisiti alla data del 12/07/2023, possono o meno essere presentate per il Bando 2024?

Possono essere presentate a valere sul presente avviso le pratiche per l'acquisto di beni che rispettino le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7 dell'avviso. Ovvero, come specificato nella FAQ n.1 sono ammessi gli investimenti effettuati a partire dal 12 luglio 2022 fino alla data di scadenza del presente avviso.

FAQ n.27

Nell' Art.6 viene indicato che "i beni non devono essere beneficiari di altri contributi pubblici per le spese oggetto di agevolazione", si chiede se sono compresi anche i beni beneficiari di Credito d'Imposta BONUS INVESTIMENTI SUD o INDUSTRIA 4.0.

Le agevolazioni fiscali non rientrano nel divieto di cumulo con altri contributi previsti dal bando. Restano salve le limitazioni disposte dalle specifiche norme di riferimento.

FAQ n.28

Alla luce della Determinazione 491 prot. 9265 del 28/03/2024 che, nel richiamare la L.R. 17 del 19 dicembre 2023, conferma le seguenti casistiche:

- *"l'ammissibilità delle domande presentate dalle imprese artigiane che abbiano maturato i requisiti di ammissibilità tra il 12 luglio 2023 (data di chiusura dello sportello 2023) e la data di scadenza dell'avviso per l'annualità 2024";*
- *"l'ammissibilità anche degli investimenti effettuati nei 12 mesi antecedenti il 12 Luglio 2023 fino alla data di scadenza del precedente avviso";*

Si richiede se rientrano nel presente Bando le Imprese che hanno un finanziamento erogato prima del 12/07/2023 e se sì, possono essere inseriti gli investimenti effettuati nei 12 mesi precedenti la data del 12/07/2023.

ES. L'impresa Z ha stipulato un finanziamento il 23/06/23 per un investimento realizzato in data 15 novembre 2022, l'azienda può presentare la domanda?

Ferma restando l'ammissibilità degli investimenti effettuati a partire dal 12 luglio 2022, per essere finanziabile (v.di anche FAQ n.1, n.2 e n.3), l'investimento deve essere completato **entro 12 mesi** dall'erogazione del finanziamento bancario per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati) e **6 mesi** per tutti gli altri investimenti.

Quindi il caso citato non è ammissibile salvo che si tratti di acquisto di immobili.

FAQ n.29

All'art.7 dell'Avviso dell'Annualità 2024 è previsto che sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti effettuati nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda dall'impresa artigiana per l'esercizio dell'attività primaria risultante da visura camerale. È possibile presentare domanda di agevolazione per investimenti relativi all'attività secondaria artigiana (regolarmente inserita in visura camerale) svolta dall'impresa artigiana?

Ai sensi dell'avviso Articolo 7, sono ammissibili gli investimenti effettuati per l'esercizio dell'attività primaria risultante dalla visura camerale e per la quale si è ottenuta l'iscrizione all'Albo artigiani, anche essa desumibile da visura camerale.

FAQ n.30

L'azienda X svolge una attività primaria non artigiana e una attività secondaria artigiana e regolarmente iscritta all'albo. La stessa azienda ha effettuato un investimento funzionale all'attività secondaria artigiana; si chiede se la stessa possa accedere alle agevolazioni.

V.di FAQ n.29.

FAQ n.31

In caso di finanziamento erogato in data 03/08/2023 per acquisto di mezzo aziendale e attrezzature, entro quale data prima e dopo la data di erogazione del finanziamento, l'impresa deve aver effettuato l'investimento per poter usufruire dell'agevolazione?

L'investimento deve essere completato entro **6 mesi** dall'erogazione del finanziamento bancario, se successivo all'acquisto.

FAQ n.32

Per la presentazione delle domande di contributo ai sensi della legge 949/52 è possibile per un soggetto intermediario accedere alla piattaforma in qualità e con profilo di "delegato" per conto di una o più imprese beneficiarie al caricamento della domanda e procedere al suo invio?

Sì, si conferma che è possibile associare più imprese ad uno stesso profilo da delegato.

Si rimanda alla "GUIDA ALLA COMPILAZIONE" per i dettagli sulla corretta modalità di esecuzione della procedura di censimento del delegato e dell'impresa.

FAQ n.33

Quale forma è necessaria per la procura speciale di cui all'art. 11 dell'avviso? È sufficiente la procura sottoscritta dal legale rappresentante, al professionista, all'associazione di categoria, all'istituto di credito, al confidi o è necessaria una procura notarile?

La procura speciale conferita dal legale rappresentante dell'impresa ad un terzo per la sottoscrizione digitale della domanda ed eventualmente anche per la sottoscrizione della documentazione per la richiesta di erogazione del contributo, può essere conferita con le formalità di cui agli articoli 21 e 38 comma 3 bis del DPR 445/2000 e non è necessario che sia redatta con atto pubblico, tramite notaio, purché ciò sia consentito dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'impresa richiedente.

FAQ n.34

Nel caso in cui la tipologia di impresa fosse una società cooperativa consortile a responsabilità limitata con diverse centinaia di soci, è obbligatorio inserire i dati di tutti questi oppure si può inserire solo il Rappresentante legale (Titolare effettivo dell'impresa in CCIAA)?

È sufficiente inserire solo il rappresentante legale.

FAQ n.35

Se un'impresa possiede più sedi operative oltre alla sede legale, è obbligatorio inserirle tutte?

Sì, è necessario inserire tutte le sedi.

FAQ n.36

Per quanto attiene i dati anagrafici è obbligatorio valorizzare i campi:

- ULA
- FATTURATO
- BILANCIO
- NUMERO MATRICOLA INPS E INAIL E INQUADRAMENTO AZIENDALE

Se è necessario valorizzare tali campi, a quale annualità devono riferirsi i dati da inserire?

Inserire i dati dell'ultima annualità disponibile.

FAQ n.37

Nel caso di società con più soci legali rappresentanti con potere di firma, chi deve firmare la domanda? Tutti i soci con potere di firma oppure solo uno individuabile tra questi?

Il potere di firma degli atti della società di tutti o uno solo dei soci è disciplinato nei rispettivi atti costitutivi, ai quali pertanto si rimanda.

FAQ n.38

Importo piano cosa si intende? si deve indicare l'imponibile delle singole fatture oppure la somma per categoria omogenea delle fatture relative alle spese sostenute?

L'importo del piano coincide con l'importo del file excel allegato alla DSAN (v.di Modulistica) fa rendere per gli investimenti di cui si chiede l'agevolazione.

FAQ n.39

Per la voce sostegno vanno valorizzati tutti i campi a zero compreso il campo "importo piano" come da esempio presente nella pagina 30 della guida alla compilazione?

Sì, i campi relativi alla voce SOSTEGNO devono riportare "zero".

FAQ n.40

Gli allegati previsti dall'avviso vanno tutti firmati digitalmente oppure va firmata digitalmente solo la domanda?

V.di FAQ n.24

FAQ n.41

Un'azienda artigiana che ha come attività principale l'installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione e riscaldamento vorrebbe acquistare dei condizionatori, da considerare come scorte di materie prime. A tale categoria può essere applicato solo il contributo in conto interessi?

Sì, può essere concesso solo il contributo in conto interessi in quanto l'agevolazione in conto capitale non si applica alle spese sostenute per l'acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti (v.di Avviso articolo 3).

FAQ n.42

Un mezzo usato individuato come autocarro Marca Fiat Mod Nuovo Ducato E6 furgone 28 Ch1, utilizzato per l'attività d'impresa, rientra tra le spese ammissibili?

Sì, l'investimento è ammissibile, fermo restando la coerenza di destinazione con l'attività artigiana oggetto di iscrizione all'Albo e nel rispetto di quanto previsto dall'avviso sull'acquisto di beni usati (v. di Art.8 - Tipologie di spesa ammissibili e Art.12 - Documentazione da allegare alla domanda).

FAQ n.43

Se lo stesso mezzo è stato acquistato a dicembre 2022 (fattura saldata) ma il passaggio di proprietà è avvenuto a giugno 2023, quale delle due date deve essere considerata per valutarne l'ammissibilità alle agevolazioni?

V. di FAQ n.3

FAQ n.44

Se è stato avviato un finanziamento oltre i 12 mesi precedenti la domanda di investimento e l'acquisto del bene è avvenuto entro i 12 mesi, può essere preso in considerazione quel finanziamento per l'ammissione al contributo in conto interessi, o è obbligatorio attivarne un altro da 5.000 euro per accedere alla domanda?

V. di FAQ n.4 e n.5. Si rimanda alle FAQ n.1, 2 e 3 sull'ammissibilità temporale degli investimenti.

FAQ n.45

In relazione all'acquisto di una vela per imbarcazione (scafo lunghezza maggiore di 10 metri) utilizzata da un artigiano noleggiatore con conducente, si chiede:

- **se l'acquisto della vela può rientrare tra le spese ammissibili di cui all'avviso della L.949/52 annualità 2024.**
- **nel caso sia affermativa la risposta al quesito di cui al punto precedente, (si chiede) se la spesa sostenuta per la vela di cui trattasi sia ammissibile nella misura del 100.**

Si, si conferma l'ammissibilità dell'acquisto del bene in questione, fermo restando la coerenza di destinazione con l'attività artigiana oggetto di iscrizione all'Albo e con le altre condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7 dell'avviso, come meglio precisato nelle presenti FAQ.

La spesa è interamente ammissibile, ma finanziata con un contributo in conto capitale al 40% e un contributo in conto interessi calcolato secondo le modalità precisate nell'avviso.

FAQ n.45

Avrei bisogno di un chiarimento riguardo a una sezione dove mi chiede bilancio e fatturati ma non specifica quale periodicità.

V.di FAQ n.36